

Si informa che in data 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 93/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008) che prevede, a partire dalla rata di giugno, l'esenzione dal pagamento dell'imposta per **le abitazioni principali** (L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente intendendosi per tale, salvo prova contraria quella di residenza anagrafica) e **relative pertinenze** (per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale art. 3 reg. comunale).

Sono esclusi dall'esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9.

Alla luce della Risoluzione n. 12 /DF del 5/6/2008, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e ad integrazione di quanto precedentemente pubblicato sul sito comunale, e diversamente dalle informazione telefoniche date prima della pubblicazione della summenzionata risoluzione, **si precisa che l'esenzione in questione si estende anche a tutte le unità immobiliari assimilate per regolamento all'abitazione principale, poiché "nel concetto di assimilazione vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali.... Indipendentemente dalla circostanza che il Comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini dell'aliquota agevolata e/o della detrazione "**

Pertanto, salvo diverse future precisazioni, in relazione anche alle possibili modifiche che il D.L. potrebbe subire in sede di conversione in legge e/o ad ulteriori chiarimenti ministeriali, l'esenzione si ritiene applicabile anche a tutte le abitazioni assimilate così come indicate all'art. 2 del Regolamento ICI vigente alla data di entrata in vigore del D.L. e di seguito riportato, in precedenza assoggettate all'aliquota del 5.5 per mille (aliquota deliberata per l'abitazione principale).

.....omissis

Articolo 2¹

Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata), sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo n.504/1992:

¹ Testo così sostituito con deliberazione C.C. n. 29 dell'11/5/2006.

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

c) l'abitazione concessa in uso gratuito, da accertare con autodichiarazione da parte del concedente, a coniuge, parenti di 1° grado discendente (figlio/figlia) ed ascendenti (padre/madre), e di 2° grado in linea collaterale (fratelli/sorelle) (integrato con delibera di C.C. n° 6 del 28/02/2001 prot. 4124), che la occupano quale loro abitazione principale.

2. L'equiparazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali e della detrazione di imposta per la sola fattispecie indicata alla lettera a).

Per le fattispecie di cui alle lettere b) e c) non opera la detrazione, ma solo l'aliquota ridotta.

* * * * *

Si precisa , infine, che l'avviso inviato dal concessionario CORIT Riscossioni Locali SPA, e gli allegati bollettini, non tengono conto delle novità suddette. Il bollettino potrà, quindi, essere utilizzato per pagare l'ICI dovuta sugli immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.